



Copertino, 08/10/2022

IST. COMPRENSIVO - "G.FALCONE"-COPERTINO
Prot. 0003616 del 08/10/2022
II (Uscita)

Oggetto: Decreto di conferimento supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

VISTA la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

CONSIDERATO che la mancata sostituzione dei collaboratori scolastici assenti non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni dal momento che:

- la sede di Via Regina Isabella, dislocata su due piani con un totale di 294 alunni, rimane con n.4 collaboratori più n.1 portiere;
- la sede di Via M. Buonarroti, dislocata su due piani con un totale di 301 alunni, rimane con n.4 collaboratori più n.1 portiere;
- la sede di Via Casole, dislocata a piano terra con un totale di 76 alunni, rimane con n.2 collaboratori;
- la sede di Via Raffaello Sanzio dislocata a piano terra con un totale di 132 alunni, rimane con n. 3 collaboratori.

CONSIDERATA l'impossibilità di sostituire permanentemente i collaboratori assenti con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico.

VERIFICATA l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici assenti dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto in considerazione delle ulteriori assenze;

VERIFICATA l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione dei collaboratori assenti;

CONSIDERATA la fruizione dei permessi L.N.104/92 da parte di un numero consistente di collaboratori;

CONSIDERATO l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

DECRETA

la possibilità di nomina di collaboratori scolastici per un periodo inferiore ai 7 giorni per la durata dell'intero anno scolastico 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ornella CASTELLANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs.n.39/1993*

